

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

E DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(MUSUMECI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140,
recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico con-
nesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

Presentato il 12 ottobre 2023

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, sono state trasmesse dal Governo in data 2 novembre 2023.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante: “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei*”.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Referente dell’amministrazione competente: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo in relazione all'esigenza di assicurare interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio sismico, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, in conseguenza dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni Comuni o parti di Comuni della Città Metropolitana di Napoli al fine individuati, in relazione alle singole misure di prevenzione, con gli atti attuativi previsti dallo stesso decreto-legge.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e funzioni di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice della protezione civile”. Per quanto riguarda in particolare la gestione del rischio sismico oggetto del provvedimento in esame, si segnala il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 recante “*Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei*”. Inoltre, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015 sono state fornite alle componenti e alle strutture operative del Sistema Nazionale della Protezione civile indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

All'articolo 2 comma 4 la procedura per l'acquisizione di un'unità di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può avvenire in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali, tendendo piuttosto a salvaguardare beni di rilevanza costituzionale (in primis, la tutela della vita e dell'integrità fisica).

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo afferisce alla materia “protezione civile”, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi sono redatte nel rispetto delle competenze e delle funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In tali materie, i poteri legislativi e amministrativi possono anche trovare

attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità. Come sopra evidenziato la disciplina in commento non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Vengono valorizzate le competenze delle Regioni e degli enti locali, altresì, nell'approvazione del "Piano di comunicazione alla popolazione", nella "verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali" e nel potenziamento "della risposta operativa territoriale di protezione civile".

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia, occorrendo provvedere all'attribuzione di nuove competenze e allo stanziamento di nuove risorse finanziarie.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presenti in Parlamento progetti di legge vertenti sul complesso delle misure oggetto del decreto-legge in parola.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non risultano contrastanti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale e della Corte di Cassazione, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

L'intervento normativo risulta compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Considerata la specificità del caso non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nell'ordinamento giuridico nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel provvedimento in parola non si è ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono stati ravvisate disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Si segnala che all'articolo 2 comma 4 la procedura per l'acquisizione di un'unità di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, può avvenire in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto del decreto-legge in esame.

7) Indicazione degli eventuali atti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione

L'articolo 2, comma 1 prevede che il piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico sia approvato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, con decreto del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, di intesa con il Presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile.

L'articolo 2, comma 4, prevede che con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare è costituita, entro 30 giorni della data di entrata in vigore del decreto-legge, una struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, che opera fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 3 prevede l'approvazione di un piano di comunicazione alla popolazione, a cura della regione Campania, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'articolo 4 prevede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'elaborazione di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato dal bradisismo.

L'articolo 5 prevede che la regione Campania, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, coordina le attività volte alla verifica e all'individuazione delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, in raccordo con i comuni interessati.

L'articolo 6 dispone che la Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, provvede all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla ricognizione di cui al comma 1 del medesimo articolo 6.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso amministrazioni competenti. Ai fini dell'elaborazione del piano di cui all'articolo 2 verrà altresì effettuato, in relazione agli edifici pubblici, un aggiornamento con le amministrazioni competenti degli interventi già in essere e dei relativi finanziamenti pubblici.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante: “*Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei*”.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento si prefigge lo scopo di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell’area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni Comuni o parti di Comuni della Città Metropolitana di Napoli, al fine individuati, in relazione alle singole misure di prevenzione, con gli atti attuativi previsti dallo stesso decreto-legge.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il fenomeno bradisismico consiste in una deformazione del suolo che determina un lento sollevamento e abbassamento generalmente a forma di campana. Il fenomeno è ben noto anche in altre caldere vulcaniche nel mondo con il nome di “risorgenza calderica”. La deformazione che ne deriva è costituita da spostamenti verticali e orizzontali e i terremoti che accompagnano questo fenomeno si manifestano principalmente come sciami sismici, sempre in seguito alla deformazione prodotta dal sollevamento. In merito a tale fenomeno, si evidenzia che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi – rischio vulcanico, nella seduta del 3 ottobre u.s., ha evidenziato che “*sulla base dei dati esposti, l’intensificazione dei parametri del sistema vulcanico permane all’interno di un quadro interpretativo di dinamica bradisismica*” in relazione al quale la predetta Commissione ha raccomandato degli interventi in termini di implementazione della frequenza delle analisi tecniche, del monitoraggio, di approfondimento della vulnerabilità delle strutture e di intensificazione di attività di prevenzione non strutturale compresa la formazione e l’informazione alla popolazione.

Il verificarsi degli sciami sismici dovuto al fenomeno bradisismico, nel quadro più generale dell'area vulcanica in questione e del rischio eruttivo connesso, espone gli edifici interessati a sollecitazioni, le cui conseguenze, in termini di danni attesi, richiedono di essere valutate proprio a partire dagli approfondimenti tecnici che il provvedimento consente. A tale fine l'integrazione di misure di natura non strutturale quali la microzonazione sismica, il rilievo di vulnerabilità e le verifiche sismiche ai sensi delle NTC 2028, consentiranno di determinare un quadro conoscitivo complessivo dell'area interessata, contribuendo all'individuazione dei valori esposti in relazione alla pericolosità dei luoghi e consentiranno, in tal modo, una migliore valutazione del rischio.

Il decreto-legge risponde, dunque, all'esigenza di introdurre misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Alla stregua del contesto di riferimento, per come delineato nella sezione 1, occorre introdurre misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi sopra riportate.

Nell'area interessata dal piano di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei risultano risiedere circa 500.000 cittadini. Di questi, circa 85.000 sono quelli che si stimano residenti nell'area attualmente interessata dalla crisi bradisismica, da perimetrare come previsto dal decreto-legge. Di questi, ulteriormente, circa 33.000 sono quelli che potrebbero risultare coinvolti nella pianificazione di emergenza specifica per il rischio sismico di cui all'art. 4 del provvedimento, sempre fatte salve le risultanze della perimetrazione da definire. Obiettivo del decreto-legge è attuare una serie di misure strutturali e non strutturali finalizzate a prevenire il rischio sismico connesso con il fenomeno bradisismico. Tali misure sono finalizzate a perseguire più elevati standard di sicurezza nell'area, con riferimento al rischio sismico ed al relativo impatto sugli edifici esistenti, nonché a consentire, ove necessario, l'allontanamento in condizioni di sicurezza delle persone. Tale obiettivo di maggiore sicurezza viene conseguito mediante l'azione coordinata degli strumenti strutturali e non strutturali di seguito illustrati.

A tale scopo, il decreto-legge in parola disciplina, quale prima misura, il Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate che sono direttamente interessate dal fenomeno bradisismico. Il Piano deve essere approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della

Regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile.

Le linee di intervento del Piano sono essenzialmente quattro e costituiscono dei sotto-obiettivi su cui lavorare in parallelo:

- 1) provvedere alla microzonazione sismica ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009;
- 2) effettuare un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, con procedure semplificate individuate con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile;
- 3) effettuare un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e, all'esito, un primo piano di misure per la relativa mitigazione;
- 4) implementare il monitoraggio sismico e delle strutture, ad integrazione della rete di monitoraggio già esistente e gestita dall'Osservatorio Vesuviano dell'INGV e delle due reti di monitoraggio permanente gestite dal Dipartimento (RAN e OSS).

Al fine di garantire il necessario supporto al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento delle funzioni regolate dall'articolo 2, è anche prevista la costituzione di una nuova struttura temporanea alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento, operante fino al 31 dicembre 2024.

Oltre al Piano straordinario di cui all'articolo 2, il decreto-legge prevede ulteriori misure urgenti.

- Piano di comunicazione alla popolazione: in relazione alle attività di comunicazione rivolte alla popolazione, si prevede di potenziare, sviluppare ulteriormente o dare nuovo impulso a iniziative già avviate in questi ultimi anni nell'area flegrea, nonché di pianificare e realizzare ulteriori misure specifiche. Si fa riferimento in particolare ad attività presso le scuole, incontri con la popolazione, impiego del volontariato di protezione civile formato sui temi connessi al bradisismo e al rischio vulcanico in generale, formazione dei giornalisti, installazione di apposita cartellonistica di emergenza per favorire l'attuazione dei piani di protezione civile da parte della popolazione.
- Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo: nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile nell'area flegrea il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli Enti e le Amministrazioni territoriali interessate predisporrà uno specifico piano speditivo di emergenza per l'area del bradisismo, basato sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza e contenente le procedure operative da adottare in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi. Tale pianificazione sarà testata mediante attività

esercitative del Servizio nazionale della protezione civile, con il coinvolgimento delle diverse Amministrazioni a vario titolo interessate.

- Verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali: trattasi di attività, svolta a cura della regione Campania in raccordo con i Comuni interessati, finalizzata ad una verifica delle attuali reti di trasporto e dei servizi essenziali con la rilevazione di eventuali criticità determinate che potrebbero pregiudicarne la funzionalità. Gli esiti di tali verifiche sono fondamentali anche per supportare l'aggiornamento della pianificazione per rischio vulcanico, oltre che per quella speditiva per il bradisismo.
- Potenziamento della risposta operativa di protezione civile degli enti territoriali interessati in termini di personale, mezzi e risorse.

2.2 Indicatori

Con riferimento agli studi di microzonazione sismica, (analisi e indagini, elaborazioni numeriche, restituzione tabellare e cartografica dei risultati), le procedure per l'attuazione degli studi saranno analoghe a quelle già adottate per tale linea (articolo 2 comma 1 lettera "a" delle ordinanze attuative) nell'ambito del Piano Nazionale della prevenzione sismica (DL 39/2009 convertito in legge 77/2009). La valutazione consisterà nel verificare, per ogni comune ricadente nell'area di interesse, che la superficie indagata sia coerente con quanto previsto dalle ordinanze attuative del Piano sopracitato, in relazione ai livelli di approfondimento previsti.

Con riferimento all'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, le misure previste consisteranno nell'elaborazione di schede su due livelli di approfondimento (che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme Tecniche 2018), nella formazione dei tecnici da impiegare nei sopralluoghi, nello svolgimento fisico delle schedature, nella restituzione e catalogazione su database delle informazioni raccolte, e nell'analisi e restituzione in termini di indicatori di vulnerabilità.

Per quanto concerne l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e il primo piano di misure per la relativa mitigazione, lo stesso sarà corredato di apposito cronoprogramma

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

I destinatari dell'intervento normativo sono, in relazione al settore pubblico, le amministrazioni pubbliche che vengono coinvolte nella realizzazione delle varie misure regolate dal decreto-legge: il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze, il

Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento di Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e i Sindaci dei comuni interessati dai fenomeni bradisismici, l'INGV, CNR-IGAG, CNR-IREA, EUCENTRE, ReLUIS e PLINIUS-LUPT (centri di competenza del Servizio nazionale della protezione civile), il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata e la Prefettura di Napoli. Il Servizio nazionale della protezione civile è quindi ampiamente interessato nelle sue diverse articolazioni. Risulteranno, altresì, direttamente interessate dall'attuazione del provvedimento le Amministrazioni pubbliche operanti in edifici siti nell'area interessata e che potranno essere oggetto degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Per quanto riguarda i destinatari privati dell'intervento, si rappresenta che, pur non essendo prescritto alcun adempimento diretto o onere amministrativo a carico di cittadini e imprese, potenzialmente tutta la popolazione presente nei territori dei comuni interessati dai recenti fenomeni bradisismici che verranno perimetrati è la destinataria delle misure contenute nel decreto-legge. Non è attualmente possibile fornire *a priori* una perimetrazione dell'area di intervento (e conseguentemente definirne la consistenza numerica dei destinatari), atteso che la definizione dell'area deve essere valutata con il concorso dei Centri di competenza e dei soggetti di cui al comma 1 del decreto in argomento, e verrà sancita con i provvedimenti attuativi previsti dal decreto-legge.

Si precisa che, oltre alla popolazione, destinatari delle disposizioni sono anche i titolari di attività economiche e produttive: il tessuto economico e sociale presente nei territori individuati è interessato nel suo complesso dalle misure di cui trattasi.

L'individuazione della popolazione e delle imprese interessate conseguirà alle attività tecnico-scientifiche di perimetrazione e svolgimento delle analisi di vulnerabilità di cui sopra. I benefici delle misure sono riconducibili alla tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali presenti nel territorio interessato dai fenomeni bradisismici. La conoscenza delle condizioni di vulnerabilità degli edifici privati consentirà la migliore attuazione delle misure che verranno previste nella pianificazione di emergenza, da attuare in modo sicuro e con la collaborazione di una comunità informata e consapevole. Lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità non richiede la sospensione delle attività negli edifici interessati. Inoltre, con riferimento all'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, il piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), è realizzato mediante procedure semplificate, che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, individuate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, con apposita ordinanza in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Per quanto concerne, invece, gli edifici pubblici, oltre a tali risultati, sarà altresì possibile attuare interventi mirati di miglioramento della resistenza sismica delle strutture coinvolte. Benefici, di tipo indiretto, potranno inoltre scaturire dal processo di riqualificazione sismica dell'edilizia pubblica e delle infrastrutture nelle zone coinvolte, nonché dalla maggiore consapevolezza della cittadinanza nei confronti del rischio, elementi che potranno fungere da volano per la riqualificazione anche del tessuto privato e produttivo, con positive ricadute anche sull'industria turistica.

Le risorse finanziarie destinate a tale scopo sono state quantificate in circa 52 milioni di euro, dei quali 14.142.858 di euro per l'anno 2023 e di 857.142 di euro per l'anno 2024 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 37.200.000 di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alla quota affluita al capitolo 7458 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda, nello specifico, le attività di cui all'articolo 2, comma 1:

- lettera a), riguardanti la microzonazione sismica, sono realizzate nel limite massimo di 1,5 ml di euro per l'anno 2023;
- lettera b), concernenti le procedure semplificate, sono realizzate nel limite massimo di 3,5 ml di euro per l'anno 2023. Per la costituzione della struttura di supporto è autorizzata la spesa massima di 109.278 euro per l'anno 2023 e di 655.664 euro per l'anno 2023. Per l'avvalimento in convenzione è autorizzata la spesa massima di 33.580 euro per l'anno 2023 e di 201.478 euro per l'anno 2024 oltre alle residue risorse eventualmente non utilizzate per l'attuazione del terzo periodo del comma 4.
- lettera c), in ordine alle verifiche sulla vulnerabilità, sono realizzate nel limite massimo di 3 ml di euro per l'anno 2023, mentre per la realizzazione delle opere si prevede il limite massimo di 37 milioni di euro per il 2024;
- lettera d), riguardanti il monitoraggio sismico, sono realizzate entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024.

Per quanto riguarda il Piano della comunicazione di cui all'articolo 3, la spesa massima autorizzata è di 1 milione di euro per l'anno 2023.

Il piano speditivo di cui all'articolo 4 è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le sole attività esercitative è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023.

Per le misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture e, in specie, per le attività di ricognizione, si prevede una spesa massima di 200.000 euro per l'anno 2023.

Al potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile di cui all'articolo 6 corrisponde un'autorizzazione di spesa complessiva pari a 4.050.000 euro per l'anno 2023, dei quali 4 milioni di euro destinati ai comuni interessati e 50.000 euro alla Regione Campania.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Come osservato nella precedente sezione, destinatari delle disposizioni sono anche i titolari di attività economiche e produttive: il tessuto economico e sociale presente nei territori individuati è interessato nel suo complesso dalle misure di cui trattasi. Non sono previste interruzioni delle attività per lo svolgimento delle verifiche di vulnerabilità sugli edifici privati.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si rilevano effetti sulla concorrenza

C. Oneri informativi

Non è prescritto alcun adempimento diretto o onere amministrativo diretto a carico di cittadini e imprese

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Trattandosi di misure a tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali presenti nel territorio interessato dai fenomeni bradisismici, non si riscontra una violazione dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

In relazione al “Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico”, si prevede la necessità di una sua approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della regione Campania e sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati, sulla base di una proposta tecnica formulata dal Dipartimento della protezione civile.

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, dovrà essere costituita la struttura temporanea a supporto del Dipartimento della protezione civile per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

In relazione al “Piano di comunicazione alla popolazione”, si prevede la sua approvazione, a cura della regione Campania, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. In relazione alla “Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo”, si prevede la sua elaborazione a cura del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Tale elaborazione sarà basata sulle conoscenze di pericolosità elaborate dai Centri di competenza cui consegnerà l'adozione di procedure operative per fronteggiare la recrudescenza delle fenomenologie in rassegna. Tale pianificazione sarà testata con attività esercitative del SNPC, promosse dal Dipartimento d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e la Prefettura di Napoli.

Con riferimento alla “verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali”, si prevede una ricognizione – coordinata dalla regione Campania in raccordo coi comuni interessati – funzionale alla verifica e individuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, delle criticità da superare per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo.

In relazione alle “misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile”, si prevede che la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei Comuni interessati, all'esito della quale la predetta Città metropolitana provvederà all'approvazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, del piano dei fabbisogni

conseguenti, ripartendo tra i Comuni interessati le risorse a tal fine dedicate nel limite massimo di spesa di 4 milioni di euro.

4.2 Monitoraggio

Con riferimento agli studi di microzonazione sismica, (analisi e indagini, elaborazioni numeriche, restituzione tabellare e cartografica dei risultati), le procedure per l'attuazione degli studi e del relativo monitoraggio saranno analoghe a quelle già adottate per tale linea (articolo 2 comma 1 lettera "a" delle ordinanze attuative) nell'ambito del Piano Nazionale della prevenzione sismica (DL 39/2009 convertito in legge 77/2009). La valutazione consisterà nel verificare, per ogni comune ricadente nell'area di interesse, che la superficie indagata sia coerente con quanto previsto dalle ordinanze attuative del Piano sopracitato, in relazione ai livelli di approfondimento previsti.

Con riferimento all'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, le misure previste consisteranno nell'elaborazione di schede su due livelli di approfondimento (che non hanno il valore di verifica sismica ai sensi delle Norme Tecniche 2018), nella formazione dei tecnici da impiegare nei sopralluoghi, nello svolgimento fisico delle schedature, nella restituzione e catalogazione su database delle informazioni raccolte e nell'analisi e restituzione in termini di indicatori di vulnerabilità. Le procedure di monitoraggio di tali analisi dovranno essere disciplinate attraverso misure ad hoc, tali da prevedere la registrazione delle varie fasi di attuazione e delle relative tempistiche in modo da verificare la coerenza con gli obiettivi del Piano. La valutazione di tale misura sarà basata sulla percentuale tra il numero di sopralluoghi programmati e realizzati, per i due livelli di approfondimento previsti.

Per quanto concerne l'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica e il primo piano di misure per la relativa mitigazione, lo stesso sarà corredato di apposito cronoprogramma e dovrà altresì disciplinare le modalità di monitoraggio e di revoca in caso di mancato rispetto dei relativi cronoprogrammi. In particolare, i criteri di attuazione e monitoraggio per gli interventi saranno coerenti con quelli previsti per la omologa linea di finanziamento nel Piano Nazionale sopra richiamato (articolo 2 comma 1 lettera b delle ordinanze attuative). La valutazione della misura sarà basata sulla percentuale di interventi e/o verifiche tecniche avviati, rispetto al numero di interventi e/o verifiche tecniche programmati, nell'arco temporale previsto dal Piano di cui al decreto-legge.


Per quanto concerne il programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture, si prevede un potenziamento della rete sismica dell'Osservatorio vesuviano dell'INGV, e delle due reti nazionali di monitoraggio gestite dal Dipartimento della protezione civile (Rete Accelerometrica Nazionale e dell'Osservatorio Sismico delle Strutture). Sulla base della effettiva ripartizione delle risorse erogate tra le tre reti citate sarà elaborato un di un piano di intervento dettagliato.

La valutazione della misura sarà basata sulla percentuale di stazioni di monitoraggio realizzate rispetto a quelle previste dal Piano di cui al decreto-legge.

Per ogni misura sopra richiamata di cui all'articolo 2 comma 1 lettere a), b), c) e d) del decreto in argomento, si valuterà inoltre il rapporto tra le risorse utilizzate e le risorse complessivamente stanziare.

Con il decreto approvativo del Piano di cui all'articolo 2 saranno definite le relative forme di monitoraggio, in coerenza con quanto previsto in tema dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 978 del 24 marzo 2023, per quanto compatibile con le attività oggetto del presente decreto-legge.

Per quanto concerne le misure contenute negli articoli 3 (piano di comunicazione), 4 (piano speditivo di emergenza), 5 (verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto) e 6 (potenziamento della capacità operativa dei sistemi locali di protezione civile), le relative forme di monitoraggio saranno determinate nell'ambito della definizione delle specifiche misure.



19PDL0063980